Roberto Orlandi, Avvocato
Claudio Orlandi, Avvocato
Maurizio Orlandi, Dottore Commercialista
Marcello Orlandi, Dottore Commercialista

Milano, 15 gennaio 2016

CIRCOLARE N. 1/2016

LEGGE DI STABILITÀ 2016 - PRINCIPALI NOVITÀ

1 PREMESSA

Di seguito si riepilogano le principali novità della "legge di stabilità per il 2016", in vigore dall'1.1.2016.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. "regime forfetario")	Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. "regime forfetario"), efficaci a decorrere dall'1.1.2016. ***Limiti di ricavi e compensi*** Le soglie di ricavi/compensi per l'accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all'anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l'incremento ammonta a 15.000,00 euro. ***Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati*** Per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell'annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. ***Aliquota d'imposta per chi inizia l'attività*** I soggetti che iniziano l'attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l'aliquota d'imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell'attività. L'agevolazione opera a condizione che: • il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio della nuova attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; • l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; • qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività. ***Regime contributivo agevolato opzionale*** Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	beneficiare di una riduzione del 35% dell'ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell'INPS.
Ammortamenti - Maggiorazione del 40% del costo d'acquisto di beni (c.d. "super-ammortamenti")	Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. In sostanza, se il costo d'acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell'ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un'aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20. ***Periodo agevolato*** Gli investimenti oggetto dell'agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016. ***Autovetture*** Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la dedu zione delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing* dei beni di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR. Pertanto: • anche per le autovetture vale l'incremento del costo di acquisizione del 40%; • il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l'acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro); • la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata. ***Acconti*** La norma sui "super-ammortamenti" non produce effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015. Inoltre, la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni. ***Studi di settore*** La norma agevolativa prevede l'irrilevanza dei "super-ammortamenti" ai fini degli studi di settore.
Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice	Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette. Benché le operazioni in questione abbiano quali naturali destinatarie le società di comodo, esse possono essere effettuate anche da società che svolgono un'ordinaria attività d'impresa. ***Beni agevolabili*** Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali. La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
segue	esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare). ***Imposte sostitutive dovute dalla società*** Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate (pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l'assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un'imposta sostitutiva dell'8%. L'aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015. Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva. Se per effetto dell'assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d'imposta, su di esse è dovuta un'imposta sostitutiva del 13%. ***Reddito in natura dei soci assegnatari*** Se la società annulla riserve di utili per effetto dell'assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all'ammontare sul quale la società ha assolto l'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5%. ***IVA e imposte indirette*** Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l'IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari. ***Versamenti*** Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d'imposta devono essere versate: • per il 60% entro il 30.11.2016; • per il rimanente 40% entro il 16.6.2017. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale	L'imprenditore individuale può estromettere dal regime d'impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un'imposta sostitutiva dell'8%. Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l'imposta sostitutiva. ***Imposte indirette*** L'IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell'operazione è l'esenzione. Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale. ***Adempimenti*** L'estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell'imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell'estromis-

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	sione l'immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di "privato" non imprenditore dall'1.1.2016. ***Versamenti*** L'imposta sostitutiva dell'8% deve essere assolta: • per il 60% entro il 30.11.2016; • per il rimanente 40% entro il 16.6.2017. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Riduzione dell'aliquota IRES dal 2017	Si prevede la riduzione: • dal 27,5% al 24%, dell'aliquota nominale IRES di cui all'art. 77 co. 1 del TUIR; • dall'1,375% all'1,2%, dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 27 co. 3-*ter* del DPR 600/73; si tratta della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella *white list* (Norvegia e Islanda). ***Decorrenza*** Le suddette riduzioni operano a decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 (ovvero dal 2017, per i soggetti "solari"). ***Rideterminazione delle quote imponibili di dividendi e plusvalenze*** Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno proporzionalmente rideterminate: • le percentuali di imponibilità di dividendi e plusvalenze, di cui agli artt. 47 co. 1, 58 co. 2, 59 e 68 co. 3 del TUIR; • la percentuale di utili percepiti dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito degli stessi, di cui all'art. 4 co. 1 lett. q) del DLgs. 12.12.2003 n. 344. ***Plusvalenze escluse dalla rideterminazione*** Per espressa previsione normativa, la rideterminazione delle percentuali di cui agli artt. 58 co. 2 e 68 co. 3 del TUIR non si applica ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR; viene, in tal modo, evitato, secondo la relazione illustrativa al Ddl., l'aumento della quota imponibile per le società di persone e gli enti ad esse equiparati. ***Disposizioni transitorie*** Con decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze saranno altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Rivalutazione dei beni d'impresa	Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa; per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015. ***Beni rivalutabili*** Possono essere rivalutati: • i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; • le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie. I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014. ***Effetti fiscali*** Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva pari: • al 16%, per i beni ammortizzabili; • al 12%, per i beni non ammortizzabili. I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali: • in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti "solari"); • ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall'inizio del quarto esercizio successivo (dall'1.1.2019, per i soggetti "solari"). ***Versamenti*** L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2015. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni	Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti. La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l'imposta sostitutiva unica dell'8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate. Per beneficiare dell'agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016: • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.
Affrancamento "derogatorio" sui maggiori valori da operazioni straordinarie	La deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi affrancati per effetto dell'art. 15 co. 10 del DL 185/2008 (c.d. affrancamento "derogatorio") potrà avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo. ***Decorrenza*** La nuova disposizione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	31.12.2015 (vale a dire dal 2016 per i soggetti "solari").
Abrogazione del regime dei costi "*black list*"	Viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR). I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi.
Modifiche alla disciplina delle CFC	Per quanto riguarda la disciplina delle *controlled foreign companies* (CFC), le novità, anch'esse applicabili dal periodo d'imposta 2016, sono le seguenti: • il regime verrà riservato alle controllate estere il cui livello di tassazione nominale è inferiore del 50% a quello italiano (in vigenza dell'aliquota IRES del 27,5%, quindi, se la tassazione nominale della controllata nello Stati estero è inferiore al 13,75%; con la nuova aliquota IRES a regime del 24%, se tale tassazione nominale è inferiore al 12%); • l'aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata sarà pari all'aliquota IRES (dal 2017 fissata a regime al 24%), e non più al 27%.
Country by country reporting	È previsto un apposito obbligo di reportistica all'Agenzia delle Entrate, a carico delle capogruppo italiane di gruppi multinazionali il cui fatturato è almeno pari a 750 milioni di euro, per consentire all'Agenzia di valutare le operazioni infragruppo che possono portare ad eventuali fenomeni di erosione della base imponibile. A determinate condizioni, sono tenute all'obbligo in questione anche le controllate italiane di gruppi multinazionali con sede all'estero.
Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio	La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro.
Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati	La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2016, entro l'importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici	La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Nuova detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili dalle "giovani coppie"	Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per l'acquisto di mobili ad arredo dell'unità abitativa destinata ad abitazione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici	La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016. La detrazione IRPEF/IRES del 65%, inoltre, può essere fruita dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati: • per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016; • per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	Interventi su parti comuni condominiali - Trasferimento della detrazione Per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella "*no tax area"* per i quali l'IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Detrazione IRPEF/IRES per misure antisismiche	La detrazione IRPEF/IRES del 65% relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.
Nuova detrazione IRPEF dell'IVA corrisposta per l'acquisto di immobili	Viene introdotta una detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA: • per l'acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B; • cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
Detrazione IRPEF per l'acquisto della prima casa con *leasing*	Viene introdotta una nuova detrazione dall'IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dall'IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per: • i canoni ed i relativi oneri accessori, • il costo di acquisto dell'unità immobiliare riscattata, derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.
Detrazione IRPEF per spese funebri	A partire dal periodo d'imposta 2015, le spese funebri beneficiano della detrazione IRPEF del 19%: • se sostenute in dipendenza della morte di persone, senza più alcuna limitazione in relazione al rapporto di coniugio/parentela/affinità; • su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso.
Detrazione IRPEF per spese universitarie	A partire dal periodo d'imposta 2015, le spese per la frequenza di corsi di istruzione presso università non statali beneficiano della detrazione IRPEF del 19% in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.
Determinazione redditi fondiari - Rivalutazione dall'anno 2016	Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, l'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario disposta dall'art. 1 co. 512 della L. 228/2012 è pari al 30%, "a regime", dal periodo d'imposta 2016.
Rendita catastale degli immobili "D" ed "E"	Dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E", è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature, gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. ***Fabbricati già censiti nei gruppi "D" ed "E"***

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	Per i fabbricati già censiti nei gruppi catastali "D" ed "E", i soggetti interessati potranno presentare, a decorrere dall'1.1.2016, gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione della rendita catastale, nel rispetto dei suddetti criteri, attraverso la procedura informatica Docfa (DM 701/94). La rendita "proposta" avrà effetto: • dall'1.1.2016, se l'aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016; • dall'1.1.2017, se l'aggiornamento è presentato dopo il 15.6.2016.
Esenzione dall'IVIE	A partire dal 2016, l'IVIE sugli immobili esteri non si applica: • al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa; • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale esclusione prevede l'eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Inoltre, se l'unità immobiliare risulta adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Aumento della deduzione forfetaria IRAP per soggetti "minori"	I soggetti passivi IRAP (escluse le Pubbliche amministrazioni), la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile. La legge di stabilità 2016 aumenta l'importo deducibile in capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, ai professionisti (ove tenuti a versare l'imposta) e alle associazioni professionali in misura pari a: • 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro; • 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro; • 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro; • 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro. ***Decorrenza*** Il suddetto aumento si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016 per i soggetti "solari", con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.
Deducibilità parziale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali	Il costo dei lavoratori stagionali diventa deducibile dalla base imponibile IRAP in misura pari al 70%. La deduzione compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire: • alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni); • ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati); • ai soggetti del settore agricolo. ***Decorrenza*** La disposizione è priva di specifica decorrenza. Sulla base di quanto chiarito dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, la stessa dovrebbe applicarsi

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2016.
Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno	Viene introdotto un credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). ***Profili temporali*** L'agevolazione è riconosciuta dall'1.1.2016 e fino al 31.12.2019. ***Misura dell'agevolazione*** La misura del credito d'imposta è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: • 20% per le piccole imprese; • 15% per le medie imprese; • 10% per le grandi imprese. L'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato. Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali (1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese, 15 milioni di euro per le grandi imprese). ***Comunicazione all'Agenzia delle Entrate*** I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta dovranno presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti in un successivo provvedimento. ***Utilizzo del credito d'imposta*** Il credito d'imposta: • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento; • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
***Patent box* - Modifiche**	Vengono introdotte alcune modifiche alla normativa primaria del regime di *Patent box* (art. 1 co. 37 - 45 della L. 190/2014), con particolare riferimento all'ambito oggettivo. Nello specifico: • l'espressione "opere dell'ingegno" è sostituita con "*software* protetto da *copyright*" (come peraltro già previsto nell'ambito del decreto attuativo); • viene previsto che qualora più beni immateriali, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni sul *Patent box*.
***Art Bonus* "a regime"**	Vengono apportate alcune modifiche al credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo di cui all'art. 1

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	del DL 83/2014 (c.d. "*Art Bonus*"). Nello specifico: • l'agevolazione diventa permanente; • l'aliquota del credito d'imposta viene fissata in misura pari al 65%.
Credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno della scuola (c.d. *school bonus*) - Rinvio al 2016	Viene rinviata al 2016 la decorrenza del c.d. *school bonus*. Pertanto, per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, il credito d'imposta spetta in misura pari: • al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e 2017; • al 50% di quelle effettuate nel 2018.
Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali	Viene istituito, per l'anno 2016, un credito d'imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo *una tantum* di 1.000,00 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di studi. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento, il quale anticipa il contributo allo studente acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Il credito d'imposta, di importo pari allo sconto, è utilizzato in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.
Credito d'imposta per la sicurezza	Le persone fisiche (non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di un credito d'imposta per le spese: • sostenute ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme; • connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Per le suddette spese è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016.
Credito d'imposta per la negoziazione assistita - Misura "a regime"	Viene reso strutturale (in luogo dell'applicazione in via sperimentale) il credito d'imposta disciplinato dall'art. 21-*bis* del DL 83/2015, concesso per i compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso, rispettivamente, di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell'arbitrato con lodo. Il credito d'imposta è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Note di variazione IVA in diminuzione	Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha specificato che la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa: • da parte del cessionario o committente, se l'operazione è assoggettata a *reverse charge*; • nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata; • nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecutiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore. Nell'ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	diminuzione a partire dalla data: • della sentenza dichiarativa di fallimento; • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; • dal decreto di amministrazione straordinaria. Il cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale, non è tenuto a registrare "in aumento" la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore.
Novità in materia di aliquote IVA	In materia di aliquote IVA viene: • rinviato all'1.1.2017 l'aumento delle aliquote ordinaria e "ridotta", previsto per l'1.1.2016; • estesa l'aliquota del 4% alle cessioni di giornali, di periodici e di altri prodotti editoriali in formato elettronico; • introdotta l'aliquota del 5% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali nei confronti delle categorie protette; • resa definitiva l'aliquota del 10% per le prestazioni di alloggio nei "marina *resort*".
Estensione del *reverse charge*	Nel caso di rilascio di una specifica misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, il meccanismo del *reverse charge* è esteso alle prestazioni di servizi: • rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza; • se il consorzio destinatario del servizio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di una Pubblica Amministrazione e renda il servizio in regime di "*split payment*".
Esonero dallo "spesometro"	I contribuenti tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie effettuate mediante il "Sistema Tessera Sanitaria", ai fini della precompilazione dei modelli 730, sono esonerati dall'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro"), limitatamente all'anno 2016.
Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso	Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l'eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Maggiorazione delle aliquote TASI	Rimane ferma la possibilità per i Comuni di mantenere anche per l'anno 2016 la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8%) nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Tale maggiorazione, tuttavia, può essere mantenuta anche per il 2016 soltanto con un'espressa deliberazione del Consiglio comunale.
Fabbricati invenduti delle imprese costruttrici - Riduzione della TASI	Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è fissata allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla: • in aumento, sino allo 0,25%; • in diminuzione, fino all'azzeramento.
Unità immobiliari locate destinate ad abitazione principale - Disciplina TASI	Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è il possessore che deve versare la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. La percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'am-

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	montare complessivo del tributo nel caso di: • mancato invio della delibera entro il termine del 10.9.2014; • mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015.
Riduzione IMU/TASI per gli immobili locati a canone concordato	Viene introdotta una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.
Immobili concessi in comodato - Riduzione della base imponibile IMU/TASI	Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che: • il contratto sia registrato; • il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Terreni agricoli in zone montane - Esenzione dall'IMU	A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU prevista dalla lett. h) del co. 1 dell'art. 7 del DLgs. 30.12.92 n. 504 per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, si applica sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9.
Terreni agricoli - esenzione dall'IMU	A decorrere dal 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. 28.12.2001 n. 448; • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Agevolazione prima casa	Viene disposto che l'agevolazione prima casa (che consente l'applicazione dell'imposta di registro del 2% o dell'IVA al 4% agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso) possa applicarsi anche ove l'acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l'agevolazione, purché l'immobile acquistato (in passato) con l'agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato. ***Titolarità di altro immobile acquistato con l'agevolazione*** Si ricorda che la norma agevolativa richiede che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l'agevolazione prima casa. Fino all'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, tale condizione impediva l'accesso all'agevolazione a chiunque fosse in possesso di un'altra abitazione

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	su tutto il territorio nazionale, a nulla rilevando che egli la alienasse anche pochi giorni dopo il nuovo acquisto. ***Decadenza*** Ove l'abitazione precedentemente acquistata con l'agevolazione prima casa non venga alienata entro un anno dall'acquisto agevolato della nuova abitazione, si verifica la decadenza dall'agevolazione prima casa goduta sul nuovo acquisto.
***Leasing* di immobili destinati ad abitazione principale**	Viene introdotta la definizione di contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale: con tale contratto, la banca o l'intermediario finanziario (concedenti) si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso corrispettivo (che tiene conto della durata del contratto, nonché del prezzo di acquisto o di costruzione) e, alla scadenza del contratto, l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. ***Risoluzione per inadempimento*** In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra ricollocazione del bene immobile, avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto; l'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. ***Sospensione canoni periodici*** L'utilizzatore può richiedere al concedente la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici, per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto, con successiva proroga automatica del contratto per il periodo di sospensione dello stesso. Il beneficio di sospensione è concesso in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pen sione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 n. 3) c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto, ad eccezione del caso in cui le parti abbiano diversamente pattuito in sede di rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Si applicano le disposizioni relative alla risoluzione per inadempimento, se l'utilizzatore, una volta decorso il termine di sospensione, non riprende a corrispondere i pagamenti al concedente. ***Divieto di revocatoria fallimentare*** L'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria non può essere oggetto di azione revocatoria fallimentare. ***Procedimento di sfratto***

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	Al rilascio dell'immobile da adibire ad abitazione principale, oggetto della locazione finanziaria, si applica il procedimento di sfratto.
***Leasing* di immobili abitativi - Imposta di registro**	Viene modificato il trattamento impositivo indiretto: • dell'atto di acquisto dell'abitazione principale da concedere in *leasing*, operato dalla società di *leasing*; • della cessione del contratto di *leasing* immobiliare avente ad oggetto un immobile abitativo. ***Imposta di registro sull'acquisto dell'abitazione da concedere in leasing*** Viene prevista una specifica aliquota (1,5%) dell'imposta di registro da applicare al trasferimento: • nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario; • avente ad oggetto case di abitazione catastalmente classificate in categorie diverse da A/1, A/8 o A/9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori che soddisfino le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa". In tal caso, nel valutare l'esistenza delle condizioni agevolative, si deve considerare, in luogo dell'acquirente, il soggetto utilizzatore e, in luogo del contratto di acquisto, il contratto di *leasing* finanziario. In tal modo, l'acquisto di un'abitazione da concedere in *leasing* a favore di un utilizzatore che soddisfi le condizioni di "prima casa" può scontare l'imposta di registro con l'aliquota agevolata dell'1,5% (con la misura minima di 1.000,00 euro) e le imposte ipotecaria e catastale di 50,00 euro l'una. ***Cessione del contratto di leasing di immobili abitativi*** La legge di stabilità 2016 prevede l'imponibilità ai fini dell'imposta di registro anche delle cessioni di contratti di *leasing* aventi ad oggetto immobili abitativi, anche da costruire ed ancorché assoggettati ad IVA. La cessione, operata dall'utilizzatore, del contratto di *leasing* avente ad oggetto i suddetti immobili abitativi sconta l'imposta di registro con: • l'aliquota dell'1,5%, ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall'utilizzatore abbia ad oggetto un immobile abitativo di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, a favore dei soggetti per i quali ricorrono le condizioni di "prima casa"; • l'aliquota del 9%, ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall'utilizzatore e avente ad oggetto un immobile abitativo, anche da costruire e ancorché assoggettato ad IVA, non soddisfi le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota dell'1,5% di cui sopra. ***Decorrenza*** Le nuove disposizioni relative all'applicazione dell'imposta di registro al *leasing* di immobili abitativi ed alla cessione del contratto di *leasing* sono limitate al periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2020.
Aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni senza agevolazioni	Viene previsto l'innalzamento dal 12% al 15% dell'aliquota dell'imposta di registro applicabile ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni agricoli a favore di soggetti diversi da: • coltivatori diretti iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale; • imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
	Tali atti, dall'1.1.2016, scontano l'aliquota del 15%, con la misura minima di 1.000,00 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50,00 euro l'una.
Modifiche alla disciplina del canone RAI	A partire dall'anno 2016: • la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all'importo di 100,00 euro; • l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni. ***Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione*** La suddetta presunzione, a decorrere dall'anno 2016, è superata esclusivamente mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 dello stesso DPR 445/2000 e avente validità per l'anno in cui è presentata. ***Soggetti tenuti al pagamento*** Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (come individuata dall'art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223). ***Addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica*** Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali. ***Rateizzazione dell'importo*** Il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. Per il 2016, nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.
Ampliamento dei dati delle Certificazioni Uniche	Le Certificazioni Uniche da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, comprendono anche: • gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi; • i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assi-curativi; • i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata (modelli 730). L'estensione si applica a partire dalle Certificazioni Uniche relative all'anno 2015.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Riduzione dei dati del modello 770 Semplificato	I dati che vengono indicati nelle Certificazioni Uniche trasmesse all'Agenzia delle Entrate sono equiparati alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta. Tali dati non dovranno quindi più essere "replicati" nel modello 770 Semplificato.
Termini di decadenza per l'accertamento	L'avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza: • entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; • in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali. Le suddette novità operano a partire dai controlli sull'annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IVA 2017 e IRAP 2017), ovvero dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti "non solari".
Innalzamento limite all'uso del contante	A decorrere dall'1.1.2016, il limite per l'utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro. Viene inoltre abrogata la speciale disciplina prevista per i pagamenti riguardanti: • i canoni di locazione di unità abitative; • il trasporto di merci su strada. Rimane invece a 999,99 euro il limite: • per il servizio di "rimessa di denaro" (c.d. "*money transfer*"); • del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore; • per l'emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità. Dovrà essere chiarito se il nuovo limite di 3.000,00 euro, rispetto a quello di 1.000,00 euro, sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate (art. 25 co. 5 della L. 133/99). Resta invece fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (art. 11 del DL 66/2014).
Pagamenti mediante carte di debito e di credito	I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, diventano tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito o di credito, anche per importi non superiori a 30,00 euro.
Gestione Separata INPS - Aliquota contributiva	L'aliquota contributiva previdenziale alla Gestione separata INPS per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, è fissata, anche per il 2016, nella misura del 27%, cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale.

I migliori saluti.

Studio Associato Orlandi